

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, BUZIO, CONTI PERSINI,
PARRINO e CIOCE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1979

Sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (UANSF)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sulla sistemazione del personale dell'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici (UANSF) non giunge inaspettato. Esso ripropone infatti integralmente il testo del disegno di legge, presentato il 28 settembre 1978, al Senato, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità. È il caso di ricordare che l'iter legislativo di questo disegno di legge, approvato dal Senato nella seduta del 17 gennaio 1979, è stato interrotto dallo scioglimento anticipato delle Camere.

Esso rappresentava lo strumento con il quale il Governo intendeva assolvere l'impegno di garantire la continuità del lavoro del personale dipendente dell'UANSF, anche dopo la abolizione degli sconti farmaceutici, in conformità con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed era ispirato ai criteri indicati dalla Commissione interministeriale

referente istituita dal Ministro del lavoro, con il compito di individuare le soluzioni tecniche per la sistemazione del personale suddetto.

Il disegno di legge governativo aveva in particolare accolto le seguenti proposte della Commissione:

1) inquadrare i dipendenti dell'UANSF nell'ambito della mutualità con la prospettiva di una definitiva e appropriata collocazione delle forze di lavoro presso le Regioni, considerata la stretta attinenza dell'attività espletata con la prestazione farmaceutica;

2) inserire il personale UANSF presso l'INAM, sia per evitare il frazionamento del personale medesimo, sia per consentire un razionale ed organico svolgimento delle residue funzioni, attualmente espletate dal suddetto personale e che non potrebbero essere assunte o svolte dall'INAM utilizzando i propri dipendenti;

3) trasferire definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni, in un momento successivo, nel quadro della collocazione della generalità del personale degli enti mutualistici, con gli stessi criteri e procedure.

La presente proposta fa quindi suoi i motivi che avevano suggerito allora la presentazione del disegno di legge governativo: rimane infatti ancora in attesa di soluzione il problema della sistemazione del personale UANSF, mentre sempre più ristretto diventa il margine di tempo concesso per tra-

durre in legge operante l'assunzione di questo personale presso l'INAM, con rapporto di pubblico impiego.

Solo per utilizzare ogni istante di tempo prezioso, i proponenti precorrono la presentazione di un identico disegno di legge governativo: disegno che, se presentato troppo tardi, diventerebbe inutile e costituirebbe un intollerabile peso sulla coscienza di chi crede che il posto di lavoro è un bene che deve essere difeso con tenacia anche contro gli intralci di natura tecnica e burocratica, che spesso riescono a vanificare i più lodevoli intenti.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il personale assunto dall'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1° giugno 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è immesso in servizio in soprannumero previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto:

a) presso le Casse mutue provinciali di Trento e di Bolzano, se in servizio nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali delle Casse predette;

b) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, se in servizio nell'ambito del restante territorio nazionale.

L'immissione in servizio è disposta con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nel pubblico impiego, fatta eccezione per il limite di età.

Il personale sarà collocato nella posizione corrispondente alle qualifiche previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo l'allegata tabella di equiparazione.

Al predetto personale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo con qualifica corrispondente.

L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita presso l'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici e quella spettante ai sensi del precedente comma è attribuita agli interessati con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo spettanti.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE AI FINI DELL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLO UANSF PRESSO L'INAM E PRESSO LE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA DI TRENTO E BOLZANO (*)

POSIZIONE PRESSO L'UANSF —	POSIZIONE NON DI RUOLO PRESSO L'INAM E LA CASSA MUTUA DI MA- LATTIA DI TRENTO CORRISPONDENTE ALLE SEGUENTI QUALIFICHE —
<i>Categoria di concetto</i>	
Raggruppamento A-farmacisti	1 ^a qualifica professionale
Raggruppamento A-amministra- tivo	Collaboratore, collaboratore tec- nico
Raggruppamento B	Assistente, assistente tecnico
<i>Categoria d'ordine</i>	
Raggruppamento C	Archivista, dattilografo, operatore tecnico
<i>Categoria subalterni</i>	
Raggruppamento D	Commesso, agente tecnico

(*) Per il personale assunto presso la Cassa mutua di malattia di Bolzano si fa riferimento anche alle tabelle di equiparazione, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, tra ruoli e qualifiche dell'ordinamento del personale dell'INAM preesistente alla legg 20 marzo 1975, n. 70, le qualifiche previste dalla presente tabella.